

COMUNE DI NOGAROLE VIC.NO

PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n.

**CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE-AFFITTO DI  
TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE RELATIVI  
ALL'AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI CALCARE INDUSTRIALE E  
BASALTO DENOMINATA "BERTOCCHI".-----**

-----

*REPUBBLICA ITALIANA*

L'anno **duemilaventuno** addì \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ in Nogarole Vicentino e nella Residenza  
Municipale.-----

Avanti di me, dr., Segretario Comunale del Comune  
di Nogarole Vicentino, autorizzato per legge a  
rogare, su richiesta del Comune, i contratti nei  
quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma  
4, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000, sono  
personalmente comparsi i Signori:-----

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il, residente a (VI) in  
Via n., domiciliato per la sua carica presso il  
Comune di, come da provvedimento del Sindaco pro-  
tempore prot. n. del, il quale interviene per conto  
ed in rappresentanza dell'Ente (Codice Fiscale  
P.Iva) nella sua qualità di Responsabile del  
Settore tecnico (Concedente);-----

2) **Seganfredo Antonio Tiziano** (Concessionario)

nato a Sandrigo (VI) il 10.03.1961 e residente a Cittadella (PD) alla via Case Bianche n. 3, Legale Rappresentante della Ditta SE.PI. Escavazioni s.r.l., con sede in San Pietro Mussolino (VI) - Via Merzo n. 2 P.IVA.03053720240.-----

I componenti della cui identità personale io Segretario sono personalmente certo e che, col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni.--

**Premesso che:**

1) con deliberazione di Consiglio comunale n. del il Comune di Nogarole Vicentino ha dato in disponibilità alla Ditta Escavazioni SE.PI. s.r.l., con sede in San Pietro Mussolino (VI), l'area di proprietà censita in Catasto terreni foglio n. 6, porzione di strada comunale denominata "Bertocchi" per l'ampliamento della cava di marmo "Bertocchi" (già autorizzata con D.G.R. Veneto n. 2387 del 27.11.2012) e ha contestualmente espresso parere favorevole sui progetti di coltivazione presentati dalla stessa ditta (prot.2355 del 28.06.2021);----

2) con deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, trasmessa al Comune di Nogarole Vicentino con nota del \_\_\_\_\_, la Regione Veneto ha autorizzato la Ditta Escavazioni SE.PI. s.r.l. a coltivare in regime di ampliamento la cava di marmo denominata "Bertocchi", sita in

Nogarole Vicentino, censita in Catasto Terreni foglio 6, porzione di strada comunale Bertocchi, delimitata con linea rossa continua nella planimetria che viene allegata al presente contratto (allegato sub A), parte integrante e sostanziale;-----

3) il progetto di coltivazione della cava, come autorizzato, è inserito nel più ampio sito estrattivo sito in località "Bertocchi", che interessa un'area di circa mq. 1.074, su tratto di strada comunale denominata "Bertocchi"

5) la ditta concessionaria risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Vicenza, come da certificato depositato agli atti (n. di iscrizione al R.E.A.); per quanto riguarda la normativa "antimafia"(D.lgs. 159/2011) nulla osta come da verifica d'ufficio effettuata in data tramite la banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.);-----

**tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:-----**

**Art.1 - Oggetto del contratto**

Con il presente contratto il Comune di Nogarole Vicentino concede in uso al sig. Seganfredo Antonio Tiziano, Concessionario, legale rappresentante della società concessionaria, i

suoli di proprietà comunale censiti in catasto come segue: Catasto Terreni foglio n. 6, mappale porzione di tratto di strada denominato Bertocchi (parte), così come indicati nell'allegata planimetria sub A (zona delimitata con linea rossa), al fine della coltivazione di un ampliamento della cava denominata "Bertocchi, autorizzata come descritto in premessa.-----

#### **Art.2 - Vincoli**

Le parti danno atto che i terreni in concessione sono gravati, ai sensi delle Norme tecniche operative del vigente piano degli interventi, e precisamente dall'art. 55 dal vincolo paesaggistico Art. 142, lett. g L.R. 52/78 e dall'art. 57 dal vincolo idrogeologico e forestale ai sensi R.D. 16.05.1926 n. 1126, RDL n. 3267/1923, L.R. 52/72, L. 353/2000, e che sono stati ottenuti i prescritti pareri di competenza al fine di consentire l'ampliamento della cava "Bertocchi".-----

#### **Art.3 - Durata del contratto**

La durata della presente concessione è pari alla durata fissata nella autorizzazione regionale e quindi fino al 01.03.2036 (per i lavori di estrazione) e fino al 01.03.2039 (per i lavori di sistemazione), fatte salve successive proroghe

regionali dei termini per la coltivazione o la  
ricomposizione ambientale.-----

#### **Art.4 - Indennizzi**

L'indennizzo dovuto è pari a quello stabilito dalla  
Giunta Comunale nella seduta 20 giugno 2018, con  
deliberazione n. 28, e dal Consiglio comunale con  
deliberazione n. ... del ..., ed è così composto:-----

A) Euro 70,00 per ogni metro di area permutata  
per un totale di euro 75.180,00;

B) Euro 4.000,00 a titolo di contributo una  
tantum per la fornitura di materiale dedicato alla  
costruzione di una rete di smaltimento delle acque  
meteoriche lungo il nuovo sedime stradale del punto  
C;-----

C) Fornitura di materiale porto franco per la  
realizzazione della strada di raccordo delle scuole  
elementari con via Faldi.

La ditta concessionaria è tenuta al versamento  
dell'indennizzo stabilito direttamente presso la  
tesoreria Comunale; il pagamento dovrà avvenire  
tassativamente entro il 30 settembre 2022  
inoltrando a garanzia polizza fidejussoria.

Qualora la ditta concessionaria proceda ad ultimare  
la coltivazione e lo sfruttamento dell'ampliamento  
autorizzato prima del tempo concesso dalla Regione,  
oltre a darne la relativa comunicazione al Comune,

dovrà procedere immediatamente con le operazioni di ricostruzione della strada comunale, come da progetto approvato secondo le prescrizioni impartite dalla Regione.-----

In caso di ritardo nel pagamento, oltre all'applicazione degli interessi, il Concedente si riserva di procedere al recupero dei propri crediti mediante l'istituto della riscossione coattiva.----

#### **Art.5 - Conduzione dell'attività di cava**

L'attività di coltivazione della cava dovrà essere eseguita nel rispetto del progetto di coltivazione (depositato agli atti presso l'ufficio tecnico e quanto autorizzato dagli organi di competenza), il quale si intende parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, nonché nel rispetto della legislazione vigente in materia di cave.-----

Potrà essere disposta la temporanea sospensione dell'attività di cava nel caso di accertate violazioni del presente obbligo, fatte salve eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.-----

#### **Art.6 - Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario dichiara di applicare ai propri dipendenti tutte le norme di legge e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, nonché di essere in

regola in ordine a tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi relativi al personale dipendente.-----

Il Concessionario dichiara di assumersi ogni tipo di responsabilità per danni a persone e cose procurati durante la detenzione e il possesso dei terreni oggetto della presente concessione, nonché per la conduzione-coltivazione dell'attività di cava; solleva pertanto l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.-----

Nel caso di modifica dell'assetto o di altri elementi della società (soci muniti di rappresentanza, poteri dei soci, variazione del capitale sociale, modifica della ragione sociale, ecc..) di trasformazione della società o di cessione di ramo d'azienda, il Concessionario dovrà darne prontamente notizia al Concedente e comunque entro e non oltre 10 giorni dall'evento, allegandovi copia conforme dell'atto notarile relativo. Il Concedente potrà chiedere la dimostrazione del possesso dei requisiti anche alla ditta subentrante, riservandosi comunque di non accettare la trasformazione o cessione avvenuta.---

#### **Art.7 - Direttore dei lavori**

Il Concessionario nomina quale direttore dei lavori il geom. Italo Crestani, con studio in Lusiana

Conco (VI). Nel caso venga nominato un nuovo direttore dei lavori, il Concessionario dovrà darne prontamente notizia entro e non oltre 5 giorni.----

#### **Art.8 - Valore**

Il valore del presente contratto, ai soli fini del conteggio dei diritti di rogito, è stimato in euro 75.180,00 (diconsi settantacinquemilacentottanta/euro).

#### **Art.11 - Registrazione del contratto e spese**

Sono a carico del Concessionario tutte e spese presenti o future relative al presente contratto.--

Il presente contratto viene registrato applicando l'aliquota del 2% sulla cifra di €.75.180,00 (indennizzo), ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Parte I del DPR 131/1986

#### **Art. 12 - Controversie**

La soluzione delle eventuali controversie, qualora non sia stato possibile ricomporle in forma bonaria, è di competenza del Tribunale di Vicenza.-

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati, privacy e responsabile del procedimento**

Tutti i dati forniti dalla Ditta verranno trattati ai fini del presente contratto e per tutte le altre finalità istituzionali ad esso correlate, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003. L'interessato gode di tutti i diritti



specificati nella normativa sulla tutela della privacy in vigore.-----

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 per il Comune di Nogarole Vicentino è la geom. Cinzia Cracco, Istruttore tecnico del Settore tecnico del Comune.-----

E richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto composto da n. ( ) facciate di cui intere ( ) e la righe, escluse le firme, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e da n. 1 allegati (Allegato sub A), da me resi pubblici mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, li hanno dichiarati conformi alla loro volontà.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

Per l'Amministrazione Comunale

Il Responsabile del Settore Tecnico

Per la Ditta concessionaria "SE.PI. escavazioni s.r.l."

Il Titolare

Seganfredo Antonio Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE